

Documento di consultazione n. 1/2020

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IVASS RECANTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL PROVVEDIMENTO IVASS N. 72 DEL 16 APRILE 2018, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO, NONCHÉ DALL'ALLEGATO 1 AL PROVVEDIMENTO IVASS N. 35 DEL 19 GIUGNO 2015, A SEGUITO DELLE NOVITÀ INTRODOTTE ALL'ART. 134, COMMA 4-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - DAL C.D. DL FISCALE (DECRETO LEGGE N. 124 DEL 26 OTTOBRE 2019).

**Legenda**

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

<b>Commentatore</b>	<b>Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia</b> <b>Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia</b>
---------------------	--

Osservazioni generali		
Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
1	2	<p>In caso di “rinnovo” del contratto assicurativo, se l’assicurato assicura il veicolo senza richiedere l’applicazione del beneficio del c.d. nuovo Bonus familiare previsto dall’art. 134 comma 4-bis del CAP, si chiede di specificare come gestire eventuali richieste tardive di applicazione del suddetto Bonus e se dovrà essere prevista o meno la possibilità di riclassificare il contratto già stipulato.</p> <p>A questo proposito, si propone di definire un limite temporale massimo entro cui l’assicurato potrà utilizzare “a rinnovo” una classe di merito più favorevole. In considerazione dell’obbligo in capo alle Compagnie di aggiornamento della Banca Dati degli Attestati di Rischio previsto dall’art. 5 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9/2015, si suggerisce di permettere l’accoglimento delle sole richieste tardive ricevute entro la data di consegna dell’attestato di rischio all’avente diritto (almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto).</p> <p>Le richieste pervenute successivamente potranno essere gestite dalle Compagnie in occasione del successivo rinnovo contrattuale.</p>
1	2	<p>Si chiede di chiarire come le Compagnie dovranno gestire il caso in cui l’attestato di rischio di un assicurato, beneficiario “a rinnovo” di una classe di merito più favorevole, venga penalizzato da un sinistro tardivo che, di fatto, farebbe perdere il requisito di assenza di sinistrosità negli ultimi cinque anni necessario per utilizzare la classe di merito di un altro veicolo. Allo stesso modo, un assicurato, a seguito di riscatto di un sinistro, potrebbe avere diritto al beneficio di una classe di merito più favorevole che, all’atto del “rinnovo”, non viene riconosciuta in quanto l’attestato di rischio non risulta esente da sinistri negli ultimi cinque anni.</p> <p>A questo proposito, si suggerisce che le Compagnie provvedano ad assegnare una nuova classe di merito alla scadenza dell’annualità in corso, sulla base della situazione di rischio effettivamente verificata al momento del rinnovo successivo.</p>
1	3	<p>Si ritiene che l’estensione alle “categorie diverse” di veicoli anche per le fattispecie previste dal comma 2 dell’art. 7 del Provvedimento IVASS n. 72/2018 vada oltre al dettato della normativa primaria.</p>

		<p>Difatti, le regole di mantenimento della CU previste all'art. 7, comma 2 del Provvedimento n. 72/2018 non fanno riferimento, in tutti i casi, al requisito della convivenza stabile nel medesimo nucleo familiare; pertanto, la modifica apportata andrebbe ad estendere il beneficio del c.d. nuovo Bonus familiare a categorie di soggetti non previsti dall'art. 134, comma 4-bis del CAP.</p> <p>Si cita, a titolo esemplificativo, il caso del passaggio di proprietà del veicolo da una pluralità di proprietari ad uno o più di essi (lettera b), comma 2, art. 7) con riferimento al quale non rileva il tema della convivenza nello stesso nucleo familiare.</p>
1	5	<p>Con riferimento ai casi di nuova stipulazione di contratti di assicurazione per veicoli di prima immatricolazione, voltura al PRA o prima registrazione nell'Archivio Nazionale dei Veicoli, si chiede conferma che la tabella di sinistrosità dell'attestato di rischio continuerà ad essere valorizzata con N.A. (<i>Non Assicurato</i>) in quanto sul veicolo che si sta assicurando non è presente una pregressa sinistrosità.</p> <p>L'assicurato beneficerà pertanto della sola classe di merito assegnata all'ulteriore veicolo di sua proprietà o di proprietà di un suo familiare convivente.</p>
2	1	<p>Al fine di ampliare la completezza delle informazioni presenti sull'attestato di rischio, si suggerisce di prevedere - sia sull'attestato di rischio consegnato all'avente diritto che nella banca dati degli attestati di rischio - un'informativa dedicata che contraddistingua i casi in cui l'attestato è stato emesso usufruendo del beneficio di legge a seguito di prima stipulazione di un contratto di assicurazione (c.d. classe CU "Bersani") o a seguito di "rinnovo" del contratto per un veicolo già assicurato (c.d. classe CU "familiare").</p>